STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 163

Dispensa per compimento del periodo di disponibilità

Il dipendente che sia stato collocato in disponibilita', ai sensi dell'art. 100, e' dispensato dal servizio qualora, trascorsi due anni, non si renda possibile il richiamo in servizio ai sensi dell'art. 102. Il provvedimento e' adottato con decreto del Ministro.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VIII — Estinzione del rapporto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-163-dispensa-per-compimento-del-periodo-di-disponibilita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it